

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO n.20 del 02 febbraio 2020**

**OGGETTO:** *“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA E DEI DISPOSITIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL’INSULINA DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DEL TERRITORIO CAMPANO” = riammissione concorrente Alpha Pharma Service SRL”*

### **PREMESSO**

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;

- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)”;

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione

Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”;

- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018, è stata confermata l’iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014.

## **CONSIDERATO**

- con Determinazione del Direttore Generale n. 228 del 18/12/2019 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento della “*fornitura dei sistemi per il monitoraggio della glicemia e dei dispositivi per la somministrazione dell’insulina destinate alle aziende sanitarie del territorio campano*”, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 lett. a) del D. L.gs. n. 50/2016 ed un importo quadriennale complessivo presunto pari ad **134.050.781,27 € IVA** esclusa;

- che con la medesima determinazione, sono stati approvati gli Atti di Gara (Bando di gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Speciale e relativi allegati) ed è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del Dlgs n. 50/2016, la dott.ssa Maria Rosaria Falanga, funzionario in servizio presso la Direzione Operativa Centrale di Committenza di So.Re.Sa. spa.

- che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 18.02.2020 alle ore 12:00, sono pervenute a Sistema n. 27 offerte;

- che il seggio di gara, all’uopo nominato, ha proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti;

- che con Determinazione n. 223 del 19/05/2020 è stata disposta, a seguito delle valutazioni effettuate dal Seggio di Gara all’uopo predisposto, l’ammissione alla successiva fase di gara di tutti gli operatori economici partecipanti, ad eccezione degli operatori economici FARSUD FARMACEUTICI SRL per il lotto 6 e MED TRUST ITALIA SRL per il solo lotto 2.

- con determinazione n. 388 del 29/12/2020, a seguito di valutazione delle offerte tecniche e apertura delle offerte economiche da parte della Commissione di gara è stata disposta l’aggiudicazione dei soli lotti 4 e 9 agli operatori economici ivi riportati e sono state disposte le esclusioni degli operatori economici riportati nell’allegato sub.1, per le motivazioni ivi indicate;

- che il concorrente Alpha Pharma Service, escluso dalla partecipazione ai lotti 1 e 2 per non aver allegato in offerta tecnica la documentazione a comprova del requisito minimo di partecipazione relativo alla “Rispondenza ai requisiti ISO 15197:2013 e/o ISO 15197/2015 e la certificazione CE”, ha richiesto la riammissione presentando documentazione a comprova dei requisiti minimi richiesti;

### **CONSIDERATO**

- che il concorrente ha presentato le certificazioni richieste a comprova dei suddetti requisiti minimi e che le stesse sono preesistenti rispetto al momento della partecipazione alla gara;

**RILEVATO CHE**, come chiarito dal giudice amministrativo, *“Qualora, dunque, la stazione appaltante ritenga necessario che la dichiarazione di conformità degli apparecchi offerti sia fornita da un organismo non solo riconosciuto, ma anche terzo rispetto al concorrente, è tenuto, alla luce delle indicazioni provenienti dal diritto euro – unitario, a dar un termine al concorrente per regolarizzare la documentazione”* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/03/2020, n. 2146), risultando per l’effetto coerente con il principio del *favor participationis*, la possibilità di regolarizzare una carenza documentale avente, come nella specie, rilevanza meramente formale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17/09/2018, n. 5425; Cons. Stato, Sez. V, 27/01/2020, n. 680; Sez. V, 27/04/2015, n. 2082; 22/10/2014, n. 5196; 27/03/2013, n. 1487);

**VISTO** l’art. 21 – nonies della L. n. 241/1990 secondo cui: *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole”*;

**RITENUTO** pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di annullare parzialmente la determinazione n. 388/2020 relativamente alla disposta esclusione del concorrente Alpha Pharma Service Srl e riammetterlo al prosieguo della gara per i lotti 1 e 2.

Tanto premesso, l’Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 26 febbraio 2020.

### **DETERMINA**

per i motivi citati in premessa:

- 1) di annullare** parzialmente la determinazione n. 388/2020 relativamente alla disposta esclusione del concorrente Alpha Pharma Service Srl e riammetterlo al prosieguo della gara per i lotti 1 e 2;
- 3) di comunicare** agli operatori economici partecipanti gli esiti del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a);
- 4) di rimettere** alla Commissione di gara la valutazione dell’offerta tecnica ed economica del concorrente riammesso.

2) di pubblicare il presente atto sul sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it), nella sezione "Amministrazione trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/determinazioni", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Il presente atto è immediatamente esecutivo

L'Amministratore Delegato

*Prof. Corrado Cuccurullo*

Publicato il 02.02.2021